SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 171)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Integrazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate, ai fini del trattamento di quiescenza

Onorevoli Senatori. — Il concetto di equità dopo l'ultimo conflitto mondiale ha avuto uno sviluppo tale da fare apparire retrograde e discriminatorie alcune disposizioni di legge riguardanti la validità ai fini di pensione dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.

Infatti la legge 3 aprile 1958, n. 472, in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 marzo 1938, n. 886, con l'articolo 1 stabilisce che i servizi comunque resi come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e con l'articolo 2, che nei riguardi degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i servizi resi dal 10 giugno 1940 fino alla entrata in vigore della legge stessa, ma limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione.

In detto articolo 2 sono stati omessi gli ufficiali della riserva, cioè gli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente, in quanto essi, per il solo fatto di trovarsi in tale posizione di stato, debbono aver compiuta l'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione; ma la omissione stessa non è più spiegabile dopo l'emanazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, che riconosce agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo come utili ai fini di pensione anche i servizi resi dopo il compimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione.

Si aggiunge che la legge 27 giugno 1961, n. 550, è stata modificata con le leggi 19 luglio 1965, n. 179, e 31 ottobre 1967, numero 1080, nelle quali non è stato fatto alcun riferimento agli ufficiali della riserva.

Si rende quindi doveroso, per motivi di parità di diritti a parità di situazioni, un prov-

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedimento riparatore che estenda anche agli ufficiali della riserva le norme della legge 27 giugno 1961, n. 550, riconoscendo loro il diritto alla valutazione dei servizi comunque resi prima della entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 472, altrimenti si verrebbe meno ai principi basilari della nostra legislazione.

L'onere finanziario derivante dal provvedimento non può essere rilevante, tenuto conto della età ormai raggiunta e dell'esiguo numero degli ufficiali della riserva che si trovano nelle condizioni di poterne fruire.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'esame del Senato il seguente disegno di legge, fiducioso della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese anche agli ufficiali della riserva provenienti dal servizio permanente, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, per i servizi comunque da essi resi prima della entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 472.